

ACCORDO TRANSATTIVO

L'anno duemilaquattordici, il giorno ___ del mese di _____
(___.___.2014), con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge

TRA

l'ing. **MANLIO MARINO**, nato a Messina il 30.03.1952 ed ivi
residente in Via Placida n.6 (c.f.: MRN MNL 52C 30F 158V) e
l'ing. **GIUSEPPE SCIURBA**, nato a Messina il 04.02.1963 ed ivi
residente in viale Regina Elena is. 245/A (c.f.: SCR GPP
63B04F158Y);

- da una parte -

E

il **COMUNE DI ALÌ TERME**, in persona del Sindaco pro-tempore,
Sig. Giuseppe Marino, autorizzato alla stipula della presente
scrittura giusta delibera di Giunta Municipale n. ___/2014 allegata
alla presente;

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

- che con domanda di accesso arbitrale, notificata in data
17.10.2012, l'ing. Manlio Marino e l'ing. Giuseppe Sciarba
deferivano ad un collegio arbitrale la definizione della
controversia sorta relativamente alla liquidazione dei compensi
derivanti dall'espletamento dell'incarico giusta deliberazione n.
51 del 27 luglio 2000 del Comune di Alì Terme per la
progettazione di massima e per la progettazione esecutiva,

- direzione dei lavori, misure, contabilità ed assistenza al collaudo dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria delle aree destinate ad edilizia residenziale pubblica in località Mastroguglielmo; contestualmente i professionisti nominavano quale proprio arbitro l'Avv. Giovanni Monforte;
- che con atto di riscontro ad atto di accesso ad arbitri con declinatoria della competenza arbitrale notificato in data 12.4.2013, il Comune di Ali Terme dichiarava di formulare espressa declinatoria della competenza arbitrale in favore della competenza del Tribunale di Messina e, contestualmente, nominava, quale proprio arbitro, l'Avv. David Bologna dipendente del servizio presso l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana;
 - che in data 22.4.2013, non sussistendo i presupposti per la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio di comune accordo tra le parti, l'ing. Marino e l'Ing. Sciarba presentavano istanza al Presidente del Tribunale di Messina che, con provvedimento depositato in cancelleria il 14.5.2013, nominava il Dr. Gaetano Caudo terzo arbitro con funzione di Presidente del Collegio arbitrale;
 - che in data 18.9.2013 si costituiva l'On.le Collegio arbitrale, composto dal Dr. Caudo, dall'Avv. Bologna e dall'Avv. Monforte, che assegnava termine per il deposito delle memorie di costituzione e per la formulazione dei quesiti, nonché per il deposito di atti, documenti ed eventuali richieste istruttorie e

fissava la prima udienza per comparizione delle parti per il 20.01.2014;

- che le parti precisavano definitivamente le proprie domande nei termini appresso ritrascritti e più specificatamente:

- i professionisti “1) *in primis dichiarare la nullità a) dell’eccezione di declinatoria di competenza sollevata da controparte, b) della contestuale nomina dell’arbitro di parte del Comune di Ali Terme nonchè c) di tutte le domande spiegate in seno alla memoria di costituzione depositata il 25.10.2013; 2) dichiarare in capo agli ingegneri Manlio Marino e Giuseppe Sciurba il diritto di credito pari ad € 52.724,18 oltre i.v.a., c.n.p.a.i.a. oltre interessi sino al completo soddisfo e/o pari all’importo maggiore e/o minore ritenuto di giustizia, quale corrispettivo dell’attività professionale svolta in adempimento dell’incarico conferito dal Comune di Ali Terme relativa al consegnato progetto definitivo e, comunque, all’attività di adeguamento del progetto di massima espletata ex L.r.n.7/2002 in esecuzione dell’incarico conferito; 3) per l’effetto, condannare il Comune di Ali Terme al pagamento delle somme sopra indicate e/o a quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia per l’attività professionale svolta siccome indicata al punto n.2; 4) in subordine, atteso l’utilizzo del progetto di cui al superiore punto 2 già consegnato*

al Comune di Alì Terme da parte di Pubbliche Amministrazioni terze, siccome ammesso dalla difesa del committente al punto 4 della memoria di costituzione, condannare il committente Comune di Alì Terme al risarcimento del danno subito dai deducenti conseguente alla perpetrata condotta sleale non improntata ai basilari principi di buona fede e correttezza, pari ad € 52.724,18 oltre i.v.a., c.n.p.a.i.a. e interessi sino al soddisfo o di quell'importo maggiore e/o minore ritenuto di giustizia; 5) in ulteriore subordine, in ragione dell'indebito arricchimento derivante dall'utilizzazione e gradimento del progetto definitivo elaborato ex L.r.n.7/2002, indicato al superiore punto 2, da parte del Comune di Alì Terme, determinare, anche in via equitativa, il giusto indennizzo spettante ai tecnici odierni deducenti; 6) per l'effetto, condannare il Comune di Alì Terme al pagamento delle somme sopra indicate e/o a quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia; 7) in via istruttoria, ove occorra, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare nel quantum il valore dell'attività professionale espletata dai professionisti odierni istanti indicata al superiore punto 2; 8) condannare il Comune di Alì Terme al pagamento di tutte le spese di lite arbitrale.”;

➤ il Comune di Alì Terme: 1) *Dica e dichiari il Collegio*

Arbitrale la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale Civile di Messina, per i motivi sub 1 e 2 esposti e/o con qualsivoglia altra motivazione. 2) Senza accettare il contraddittorio, dica e dichiari il Collegio Arbitrale la nullità del disciplinare d'incarico e della delibera di Giunta Municipale n.51/2000, per i motivi sopra esposti e /o con qualsivoglia altra motivazione. 3) Senza accettare il contraddittorio, dica e dichiari il Collegio Arbitrale che le domande formulate dagli Ingg. Manlio Marino e Giuseppe Sciurba sono infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, le rigetti per carenza di legittimazione passiva, ed in ogni caso per tutti i motivi sopra esposti e/o con qualsivoglia altra motivazione. 4) Ammetta i mezzi istruttori che dovessero essere ritenuti utili e conducenti che saranno articolati nei successivi atti di causa e, sin da ora, ove lo ritenga necessario, verifichi la rispondenza tra il progetto di massima ed il progetto definitivo redatto dagli odierni attori. 5) Ponga a carico degli Ingg. Manlio Marino e Giuseppe Sciurba le spese ed i compensi del collegio arbitrale. 6) Ponga a carico Ingg. Manlio Marino e Giuseppe Sciurba le spese ed i compensi del giudizio.”.

- che alla prima udienza, le parti comparivano personalmente e convenivano di raggiungere un accordo transattivo al fine di definire in via bonaria la predetta lite;

- che le parti pertanto ~~le~~ intendono definire transattivamente la vicenda alle condizioni appresso specificate;
- che, a detto fine, il Sindaco del Comune di Ali Terme è stato autorizzato dalla Giunta Municipale (con delibera n. ____ del _____2014) alla stipula della presente transazione.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.

1.= Le superiori premesse formano parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

2.= Gli Ingg. Manlio Marino e Giuseppe Sciorba accettano dal Comune di Ali Terme a totale tacitazione di ogni a qualsivoglia pretesa nascente dal rapporto di cui in premessa, a titolo bonario e transattivo l'importo complessivo ed onnicomprensivo di **€ 25,000,00** da erogarsi in tre anni, intesi quale termine essenziale, secondo le seguenti modalità:

a) quanto ad **€ 10.000,00** (euro diecimila/00) da corrispondersi entro e non oltre il 30 settembre 2014, e comunque, non appena la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio adottata da parte del Consiglio Comunale *ex art. 194 T.U.E.L.* diverrà esecutiva; ~~in detta direzione~~ al fine di addivenire al pagamento prima del termine essenziale del 30 settembre 2014 sopra previsto l'Amministrazione si obbliga a provvedere al più presto ad adottare gli atti amministrativi necessari alla adozione di delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio;

b) quanto ad **€ 10.000,00** (euro diecimila/00) da corrispondersi entro il 31 dicembre 2015;

c) quanto ad **€ 5.000,00** (euro cinquemila/00) da corrispondersi entro il 30 giugno 2016.

3.= Il giudizio arbitrale pendente tra le parti si intenderà abbandonato e rinunciato al momento dell'erogazione dell'ultima scadenza sopra convenuta

4.= Le spese del giudizio devono intendersi integralmente compensate tra le parti. A detto fine sottoscrivono la presente scrittura, per esclusione del vincolo di solidarietà, anche i procuratori costituiti delle parti. Le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, siccome determinate nell'acconto previsto dal Collegio medesimo, pari ad €. 9.000,00 verranno corrisposte dalle parti in ragione di metà ciascuna e con l'esclusione del vincolo della solidarietà.

5.= A fronte dell'esatto adempimento delle scadenze siccome sopra individuate le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ritenendosi pienamente soddisfatte dal contenuto della presente scrittura.

6.= Il mancato pagamento della somma indicata, secondo i predetti tempi e modalità, comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo transattivo, con conseguente possibilità per le parti di adire l'autorità giudiziaria competente per ottenere il soddisfacimento delle relative pretese.

La presente scrittura composta di n. ____ pagine, viene redatta

in triplice originale ed una copia viene consegnata a ciascuna delle
parti contraenti

L.C.S.